



Fabio Cigna

Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo

La proroga degli iper-ammortamenti

> Proroga iper-ammortamenti – L. 145/2018

Riferimenti normativi

- Art. 1, commi da 8 a 13 L. 232/2016
- Art. 1 commi da 29 a 36 L. 205/2017
- Art. 1 commi da 60 a 65 L. 145/2018

Ambito soggettivo

- Introdotto la prima volta dalla L. 232/2016 (*Legge Stabilità 2017*)
- Maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
- Spetta soltanto ai titolari di reddito d'impresa; sono esclusi i soggetti che adottano regimi forfetari

Proroga disposizioni precedenti

L'agevolazione dell'iper-ammortamento è prorogata relativamente agli investimenti effettuati fino al 31.12.2019, ovvero, entro il 31.12.2020; purché al 31.12.2019:

- L'ordine sia accettato dal fornitore del bene;
- Il beneficiario abbia effettuato il pagamento in acconto almeno del 20% del costo di acquisizione del bene

Nuove maggiorazioni del costo d'acquisto degli investimenti

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali varia a seconda dell'entità degli investimenti:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni
- 100% per gli investimenti compresi fra 2,5 milioni e 10 milioni
- 50% per gli investimenti compresi fra 10 milioni e 20 milioni

> L. 145/2018 art. 1 comma 62

Maggiorazione relativa agli investimenti in beni immateriali

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è riconosciuta la maggiorazione del 40% del costo di acquisto per investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), così come integrato dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Documentazione degli investimenti in beni interconnessi

Per la fruizione dell'iper-ammortamento è necessario che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale

- Per investimenti fino a euro 500.000, dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante;
- Per investimenti superiori a euro 500.000, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ovvero attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

> L. 145/2018 art. 1 comma 64

Limiti all'applicazione dell'agevolazione

- Non si applica agli investimenti in beni strumentali aventi coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
Art. 1 comma 93 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
- In caso di alienazione, restano valide le disposizioni in materia di beni sostitutivi introdotte dall'art. 1, comma 36 L. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018)

Determinazione degli acconti

- Per la determinazione degli acconti dovuti, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo, l'imposta di riferimento dovrà essere determinata senza tener conto dell'effetto agevolativo dell'iper-ammortamento